

N. 3698

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1998

—————

Norme atte a disciplinare la raccolta del risparmio spontaneo
effettuata da associazioni denominate «Casse peote»

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1998 le «Casse peote» dovranno secondo le disposizioni impartite dalla Banca d'Italia smettere la loro attività.

Le «Casse peote» operanti da tempo immemorabile nel territorio della nostra regione frutto della cultura dei veneti basata su valori quali il risparmio, l'oculatazza nelle spese, e non da ultima la solidarietà sociale si sono radicate via via anche nei centri minori sostituendosi all'attività delle grosse istituzioni finanziarie interessate a ben altri capitali.

Queste libere associazioni sono servite a finalizzare in maniera mirabile il tipico risparmio delle nostre genti passato dal tipico *soto el pajon* ad una forma più evoluta indirizzata a soddisfare esigenze sociali.

La Cassa peota è stata ed è tuttora per la gente veneta un preciso punto di riferimento nell'economia della comunità locali basata sulla conoscenza diretta e personale dei soci e delle persone che ricorrono ad essa, patrimonio esclusivo ed indissolubile della cultura veneta imperniata in consuetudini secolari ovvero su regole non scritte accettate e condivise da tutti.

Ora questo patrimonio di civiltà e cultura rischia di essere spazzato via da norme

emanate in modo frettoloso e dettate più dall'emergenza di arginare pochi fenomeni illeciti che nulla hanno in comune con le «Casse peota» più che da una conoscenza della realtà locale dove operano migliaia di associazioni pulite con scopi altamente meritori.

Il presente disegno di legge intende essere strumento di garanzia e tutela dell'attività secolare svolta dalle associazioni in questione, e non vuole di certo limitare l'azione delle stesse con dettami rigidi sanzionatori e repressivi; in sostanza si è cercato di tradurre tutte quelle consuetudini ed esperienze maturate dalla nostra tradizione popolare in norma scritta.

Passando all'illustrazione dell'articolato si può notare immediatamente che esso è estremamente breve essendo costituito da pochi articoli che enunciano semplici ma chiari principi.

L'articolo 1 enuncia le finalità della legge stabilendo cos'è una «Cassa peota»; di seguito, all'articolo 2 viene abbozzata la forma giuridica più consona a questo tipo di associazioni *no profit* nonché prevista l'istituzione del Registro regionale delle Casse peote.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizione)

1. La presente legge ha come obiettivi:

a) tutelare la tradizionale forma di risparmio effettuata da associazioni di fatto, denominate «Casse peote»;

b) regolamentare l'attività delle Casse peote di cui alla lettera a), valorizzando nel contempo il loro ruolo di libere associazioni di solidarietà, quali esse sono da secoli, ed assicurare gli associati da eventuali rischi connessi alla gestione non controllata o impropria dei fondi raccolti.

2. È Cassa peota una associazione organizzata secondo consuetudine e senza fine di lucro, di antica data o di attuale costituzione, radicata nella cultura del territorio ove raccoglie il piccolo risparmio spontaneo dei propri associati concedendo modesti prestiti per fini sociali e/o solidaristici.

3. Ogni Cassa peota deve dotarsi di uno statuto al fine di escludere tassativamente ogni forma speculativa di impiego delle somme raccolte e di promuovere il mutuo soccorso all'interno delle circoscritte comunità locali dove opera, anche come strumento deterrente per il fenomeno dell'usura.

Art. 2.

(Forma giuridica)

1. Le Casse peote possono costituirsi come associazioni secondo le norme del codice civile e devono recepire nei propri statuti l'allegato schema di codice di autoregolamentazione.

2. Tra le finalità delle Casse peote è esclusa in ogni caso quella di lucro.

3. Le associazioni oggetto della presente legge debbono essere iscritte nel registro regionale delle Casse peote che viene istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Giunta regionale.

Art. 3.

(Osservatorio regionale)

1. Viene istituito un Osservatorio regionale con funzioni di sorveglianza sull'attività di gestione delle Casse peote, composto da sei membri di cui tre nominati dalle associazioni stesse e tre nominati dagli Istituti di credito operanti nella regione.

ALLEGATO

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Articolo 1.

1. L'attività delle Casse peote si esplica principalmente con la raccolta dei risparmi dei propri soci, il numero dei quali non può essere superiore a 300 unità per ciascuna associazione.

2. Alla fine di ogni anno solare ai soci, tenuto conto dell'ammontare del risparmio versato in cassa, viene corrisposto un eventuale interesse pari alle risultanze nette della gestione regolarmente approvata dall'assemblea degli associati.

Articolo 2.

1. I risparmi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente codice, possono essere reimpiegati attraverso la concessione di prestiti in favore di soie persone fisiche residenti nella stessa comunità in cui opera la Cassa peota, che dimostrino un effettivo bisogno per sé, per la propria famiglia o per l'attività svolta.

2. I prestiti di cui al comma 1 vengono concessi per le seguenti necessità:

a) cure mediche e sanitarie del richiedente e dei suoi familiari;
b) acquisto, ristrutturazione ed adeguamento dell'abitazione di residenza;

c) spese educativo-scolastiche del richiedente e dei suoi familiari;

d) inizio o sostegno di attività lavorativa autonoma artigianale e/o commerciale.

3. Altre specifiche necessità, diverse da quelle indicate al comma 2, vengono valutate all'occorrenza e con rigore dal Consiglio direttivo della Cassa peota.

Articolo 3.

1. L'attività sociale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si conclude il 31 dicembre successivo con la chiusura delle partite contabili.

2. Entro il 31 gennaio successivo alla chiusura contabile devono essere redatti i bilanci sociali di consuntivo con l'indicazione del volume dei risparmi raccolti, dei prestiti concessi e degli interessi maturati.

3. I bilanci, sono approvati entro il 28 febbraio di ogni anno dall'Assemblea ordinaria dei soci su conforme parere del Collegio sindacale della Cassa peota, pena la messa in liquidazione della stessa.

